

("Gazzetta ufficiale" no. 74 del 18.06.2014)

LEGGE SULLE ASSOCIAZIONI

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Ambito di applicazione della Legge

Articolo 1

(1) La presente Legge disciplina la fondazione, la posizione giuridica, l'attività, la registrazione, il finanziamento, il patrimonio, la responsabilità, i cambiamenti di status, il controllo, la cessazione di un'associazione con lo status di persona giuridica e la registrazione e la cessazione delle associazioni straniere nella Repubblica di Croazia, salvo che una legge speciale non disponga diversamente.

(2) Le disposizioni della presente Legge non si applicano ai partiti politici, alle comunità religiose, ai sindacati e alle associazioni dei datori di lavoro.

(3) Per le associazioni che non hanno lo status di persone giuridiche, si applicano adeguatamente le norme che si riferiscono al partenariato.

... (omissis) ...

Concetto di associazione

Articolo 4

L'associazione, ai sensi della presente Legge, è qualsiasi forma di libera e volontaria associazione di più persone fisiche o giuridiche che, al fine di tutelare i propri interessi o per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà, la tutela dell'ambiente e della natura e lo sviluppo sostenibile, e per i loro scopi e le loro convinzioni umanitarie, sociali, culturali, educativo-istruttive, scientifiche, sportive, sanitarie, tecniche, informatiche, professionali o di altro genere, che non sono incompatibili con la Costituzione e la legge, e senza alcuna intenzione di realizzare un profitto o di altri benefici economici imponibili, soggiace alle norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di tali forme di associazione.

... (omissis) ...

III. FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

... (omissis) ...

Denominazione dell'associazione

Articolo 14

(1) L'associazione è attiva e partecipa nella comunicazione giuridica con la denominazione che è iscritta nel registro delle associazioni.

(2) La denominazione dell'associazione deve essere in lingua croata e scrittura latina, e può contenere alcune parole in una lingua straniera o in una lingua morta.

(3) Accanto alla denominazione in lingua croata e scrittura latina, l'associazione può avere la denominazione nella lingua e scrittura della minoranza nazionale, nella lingua straniera o morta, qualora ciò sia previsto nello statuto.

(4) Accanto alla denominazione completa, l'associazione può fa uso anche della denominazione abbreviata, che deve contenere una parte caratteristica della denominazione dell'associazione.

(5) La denominazione dell'associazione deve differenziarsi dalla denominazione di un'altra associazione iscritta nel registro delle associazioni.



(6) La richiesta d'iscrizione nel registro delle associazioni sarà respinta qualora la denominazione dell'associazione non si differenzi chiaramente dalla denominazione di un'altra associazione iscritta nel registro delle associazioni.

(7) Se all'organismo dell'amministrazione statale preposto alla tenuta del registro delle associazioni, pervengono due o più richieste d'iscrizione nel registro delle associazioni con la stessa denominazione, si accoglierà l'iscrizione dell'associazione la cui richiesta è protocollata per prima.

(8) In deroga al comma 7 del presente articolo, si accoglierà l'iscrizione di quell'associazione la cui richiesta è protocollata più tardi se quest'associazione dimostra che utilizzava tale denominazione nella comunicazione giuridica prima dell'altra associazione la cui richiesta è protocollata per prima.

Denominazioni degli Stati, delle organizzazioni internazionali e nomi personali nella denominazione dell'associazione

Articolo 15

(1) La parola "Croazia" in qualsiasi lingua e le sue derivazioni e le parti dello stemma e della bandiera della Repubblica di Croazia, come pure le denominazioni e i simboli di altri Stati e le denominazioni delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), parte dei loro stemmi e delle loro bandiere e le denominazioni e i simboli delle organizzazioni internazionali e i nomi di persone fisiche possono essere contenuti nella denominazione e nel contrassegno dell'associazione in modo da non offenderne il prestigio e la dignità.

(2) Nella denominazione dell'associazione è possibile immettere il nome o parte del nome di una persona fisica con il suo consenso, e se la persona è deceduta con il consenso dei suoi eredi.

(3) Nella denominazione dell'associazione è possibile immettere il nome o parte del nome di qualche personalità storica o celebre qualora sia utilizzato in modo appropriato, ma con il consenso di tale persona, e se la persona è deceduta con il consenso degli eredi, se presenti.

(4) Nella denominazione dell'associazione è possibile immettere la denominazione e il simbolo di un'organizzazione internazionale con il suo consenso.

(5) Se l'associazione offende con il suo operare o in qualche altro modo l'onore e la reputazione della persona il cui nome è contenuto nella sua denominazione, tale persona, e se la persona è deceduta i suoi eredi, possono presentare una denuncia al tribunale comunale competente in base alla sede dell'associazione.

... (omissis) ...

V. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO

... (omissis) ...

Finanziamento di programmi e progetti d'interesse per il bene comune dai fondi pubblici

Articolo 32

(1) I programmi e i progetti d'interesse per il bene comune nella Repubblica di Croazia che sono eseguiti dalle associazioni possono essere finanziati dal bilancio dello Stato, dai bilanci delle unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale), dai fondi dell'Unione Europea e da altre fonti pubbliche.

(2) Con norme speciali possono essere istituiti incentivi fiscali e altri benefici per le associazioni che eseguono i programmi e i progetti d'interesse per il bene comune, come pure per le persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente l'operato d'interesse per il bene comune.

(3) I programmi e i progetti d'interesse per il bene comune, ai sensi della presente Legge, s'intendono attività parziali o complete con tema definito in modo chiaro che sono coerenti con i valori prescritti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, e la cui attuazione a lungo termine o dalla durata limitata d'azione dà visibile valore sociale aggiunto, che innalza la qualità della vita del singolo e promuove lo sviluppo della comunità più ampia.

(4) Per attività d'interesse per il bene comune s'intendono in particolare le attività delle associazioni che contribuiscono alla protezione e promozione dei diritti umani, la tutela e la promozione dei diritti delle minoranze, la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei bambini con difficoltà nello



sviluppo, degli anziani e degli infermi, l'uguaglianza e la parità nonché la pacificazione e la lotta contro la violenza e la discriminazione, la promozione dei valori della guerra patriottica, la tutela, la cura e l'educazione dei bambini e dei giovani e la loro partecipazione attiva nella società, la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di dipendenza, lo sviluppo di una cultura politica democratica, la tutela e la promozione dei diritti dei gruppi sociali minoritari, la promozione e lo sviluppo del volontariato, i servizi sociali e le attività umanitarie, l'incoraggiamento e lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale, la tutela dei diritti dei consumatori, la tutela dell'ambiente e della natura e la protezione e la conservazione dei beni culturali, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo della comunità locale, la cooperazione internazionale allo sviluppo, la tutela della salute, lo sviluppo e la promozione della scienza, dell'istruzione, della formazione permanente, della cultura e dell'arte, della tecnica e della cultura informatica, dello sport, del volontariato antincendio, della ricerca e del salvataggio e delle altre attività che per loro natura o secondo le norme speciali sul finanziamento delle necessità pubbliche in un determinato ambito può essere considerata come attività d'interesse per il bene comune.

... (omissis) ...

IX. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Trasgressioni

Articolo 54

(1) Sarà punita con un'ammenda da 2.000,00 a 10.000,00 kune l'associazione che compie le seguenti trasgressioni:

1. non tiene l'elenco dei membri dell'associazione oppure lo fa non secondo le modalità previste dalla presente Legge (articolo 12, commi 2, 3, 4 e 5),
2. non usa la denominazione con la quale è iscritta nel registro delle associazioni (articolo 14, commi 1 e 4),
3. utilizza nella comunicazione giuridica dati inerenti modifiche o agisce in conformità a modifiche prima che queste siano iscritte nel registro delle associazioni (articolo 25, comma 5),
4. utilizza l'eccesso delle entrate rispetto alle spese contrariamente alle finalità stabilite nello statuto dell'associazione (articolo 31, comma 2),

... (omissis) ...

(2) Per le trasgressioni di cui al comma 1, punti da 1 a 5, del presente articolo sarà punita con un'ammenda da 1.000,00 a 5.000,00 kune anche la persona responsabile dell'associazione.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

